

A portrait of Senator Manuel Vescovi, a middle-aged man with dark hair, wearing a dark suit, white shirt, and a patterned tie. He is smiling and has his hand near his chin. The background is a solid blue color.

**ELEZIONE DIRETTA DEL
PRESIDENTE +
AUTONOMIA ALLE
REGIONI =**

**STATI
UNITI
D'ITALIA**

**DDL Costituzionale presentato
il 4 luglio 2020 dal Sen. Manuel Vescovi**

*“Uniti dall’eccellenza,
uniti dalla passione,
uniti dai valori”.*

Sen. MANUEL VESCOVI

A partial view of the Italian flag (green, white, and red vertical stripes) in the bottom right corner of the image.



Disegno di legge costituzionale

d'iniziativa del senatore

MANUEL VESCOVI

Modifiche alla Costituzione in tema di forma di governo in senso presidenziale e forma di stato in senso federale

Il presente disegno di legge costituzionale reca una modifica complessiva dell'impianto istituzionale, al fine di istituire una Repubblica Federale di impianto presidenziale: gli Stati Uniti d'Italia.

La storia della Penisola è caratterizzata da vicende che, nel corso dei secoli, hanno caratterizzato le singole realtà territoriali in modo peculiare e l'unificazione nazionale, avvenuta nella seconda metà del XIX secolo, non hanno certo azzerato le differenze esistenti tra le singole regioni. Per tale motivo, il Costituente nel 1946-1947 ha opportunamente deciso di superare l'impianto centralista del previgente Regno d'Italia. Tuttavia, l'impianto istituzionale del regionalismo italiano è stato attuato con forte ritardo, salvo per le 5 regioni a Statuto speciale; l'attuazione concreta, attraverso il deferimento delle funzioni, è stato caratterizzato da eccessiva lentezza. Ancora negli anni Novanta del secolo scorso, il legislatore lavorava per rendere più compiuto il modello regionale, sino all'approvazione della nota riforma del Titolo V del 2001, che ha rafforzato l'autonomia delle regioni a Statuto ordinario ma non ha risolto tutti i problemi che caratterizzavano la forma di Stato.

Sono diversi i tentativi, d'altro canto, di restaurare un estemporaneo centralismo, sulla base di una diffusa – quanto infondata – opinione secondo cui l'accentramento di funzioni consentirebbe di migliorare l'erogazione di servizi ai cittadini. In realtà, le esperienze di molte regioni dimostrano come l'autonomia ha consentito, per contro, di valorizzare le diverse realtà territoriali senza per questo creare disparità tra i cittadini a seconda della regione di residenza.

Da ultimo, l'emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese, così come il resto d'Europa e diverse altre regioni mondiali, ha reso evidente come solo la devoluzione delle funzioni e l'autonomia degli enti territoriali possano garantire, in ossequio al principio di sussidiarietà verticale, l'erogazione efficiente ed ottimale dei servizi al cittadino.



In quest'ottica, il presente disegno di legge costituzionale si prefigge di apportare una revisione generale ed organica del testo costituzionale in modo da rafforzare da un lato il potere esecutivo – attraverso l'adozione del modello istituzionale statunitense, basato sull'investitura popolare del Capo dello Stato – e valorizzare dall'altro le realtà territoriali, giungendo finalmente ad un vero e proprio assetto federale.

Nei primi articoli si apportano modificazioni ai Principi fondamentali ed alla Prima Parte della Costituzione. In particolare, il nuovo articolo 1 recita nel seguente modo: “L'Italia è una Repubblica federale democratica, denominata Stati Uniti d'Italia, fondata sul lavoro e sull'imprenditorialità”. L'esigenza di affiancare la mentalità dell'intraprendenza, al principio lavoristico appare necessaria, al fine di evidenziare come solo dalla corretta interrelazione tra lavoro ed impresa possa generarsi crescita e benessere per tutta la popolazione.

L'articolo 3 viene così modificato: “È compito della Repubblica Federale rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà, la sicurezza, la uguaglianza e la felicità dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”.

Altro importante principio è quello relativo al sistema tributario, che deve essere sì informato a criteri di progressivamente ma, soprattutto, strutturato a livello federale, statale e comunale, con un' imposta sul reddito che non deve superare dei limiti fisiologici, previsti nella stessa Carta fondamentale.

Dal punto di vista prettamente istituzionale, il Parlamento resta bicamerale e composto dalla Camera dei Deputati e da un'assemblea propriamente federale, il Senato, eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini contestualmente all'elezione della rispettiva assemblea rappresentativa territoriale.

La Camera dei deputati si compone di 400 membri. Il Senato si compone di 200 senatori, tutti elettivi, oltre a 20 Senatori eletti all'interno della circoscrizione Estero.

Il potere esecutivo spetta come sempre al governo, composto però dal Presidente federale e dai ministri, i quali non sono legati da alcun rapporto fiduciario nei confronti delle Camere.

Il Presidente federale è infatti eletto a suffragio universale e diretto, con sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Accanto al Presidente vi è la figura del Vicepresidente, eletto in modo contestuale e chiamato non soltanto ad esercitarne le funzioni nei casi in cui egli non possa adempierle, ma anche a sostituirlo in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni. Il Presidente e il suo Vice sono eletti per 5 anni e possono essere rieletti solo una volta.

Il Governo federale risulta essere composto dal Presidente federale e dai Ministri, i quali vengono nominati e revocati dal Presidente stesso.

Una notevole impronta riformatrice caratterizza anche il potere giudiziario, in relazione al quale si realizza – per la prima volta – una vera e propria separazione delle carriere tra magistrati requirenti e magistrati giudicanti.

Sono inquadrati in due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante ed il Consiglio superiore della magistratura requirente. Sempre in tema di giustizia, si prevede che il Pubblico ministero abbia la facoltà – e non già l'obbligo – di esercitare l'azione penale, sopprimendo quindi un principio che non ha avuto concreta attuazione.

In tema di forma di Stato ed enti territoriali, il nuovo articolo 114 prevede che la Repubblica federale sia costituita dai Comuni, dagli Stati e dalla Federazione. Gli Stati federati sono 20 le attuali regioni, i cui stemmi saranno rappresentati nella Bandiera Italiana.

Ciascuno Stato ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina le condizioni di autonomia, la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Gli organi istituzionali sono il Parlamento, il Governo e il Governatore.

Quanto al riparto di competenze tra Federazione e Stati membri, il nuovo articolo 117 elenca tutte le materie di potestà legislativa federale, lasciando alla potestà statale tutte le restanti materie. Non esistono più materie di competenza concorrente, in modo da eliminare il contenzioso che la riforma del 2001 aveva prodotto.

Il nostro paese ha problemi strutturali che ci portiamo dietro da decenni che lentamente ci stanno portando nel baratro, pertanto se continuiamo a seminare in questo modo otterremo i medesimi risultati.

Soltanto cambiando le fondamenta (carta costituzionale) possiamo diventare efficienti ed efficaci.

Sen. Manuel Vescovi



Disegno di legge costituzionale
d'iniziativa del senatore VESCOVI

*Modifiche alla Costituzione in tema di
Stato federale e forma di governo presidenziale*

4 luglio 2020

PRINCIPI FONDAMENTALI	PRINCIPI FONDAMENTALI
<p>Art. 1</p> <p>L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.</p> <p>La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.</p>	<p>Art. 1</p> <p>L'Italia è una Repubblica federale democratica, denominata Stati Uniti d'Italia, fondata sul lavoro e sull'imprenditorialità.</p> <p>La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.</p>
<p>Art. 2</p> <p>La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.</p>	<p>Art. 2</p> <p>La Repubblica federale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.</p>
<p>Art. 3</p> <p>Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.</p> <p>È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.</p>	<p>Art. 3</p> <p>Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.</p> <p>È compito della Repubblica federale rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà, la sicurezza, la uguaglianza e la felicità dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.</p> <p>Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>La Repubblica federale riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e all'esercizio dell'attività di impresa e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.</p> <p>Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>La Repubblica federale, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dalla Federazione il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>La Repubblica federale tutela con apposite norme le minoranze linguistiche e le lingue territoriali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.</p> <p>I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>La Repubblica federale e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.</p> <p>I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.</p> <p>Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.</p> <p>Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con</p>

<p>l'ordinamento giuridico italiano.</p> <p>I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.</p>	<p>l'ordinamento giuridico italiano.</p> <p>I loro rapporti con la Federazione sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.</p> <p>Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>La Repubblica federale promuove lo sviluppo della cultura, la bellezza e la ricerca scientifica e tecnica.</p> <p>Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Federazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.</p> <p>La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.</p> <p>Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.</p> <p>Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.</p> <p>La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.</p> <p>Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.</p> <p>Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>Gli Stati Uniti d'Italia promuovono le relazioni internazionali e diplomatiche; ripudiano la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consentono, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuovono e favoriscono le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni, con i 20 stemmi che rappresentano gli Stati federati.</p>
<p style="text-align: center;">PARTE PRIMA</p> <p style="text-align: center;">DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI</p>	<p style="text-align: center;">PARTE PRIMA</p> <p style="text-align: center;">DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI</p>
<p style="text-align: center;">Titolo I</p> <p style="text-align: center;">Rapporti civili</p>	<p style="text-align: center;">Titolo I</p> <p style="text-align: center;">Rapporti civili</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p>La libertà personale è inviolabile.</p> <p>Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.</p> <p>In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.</p> <p>È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.</p> <p>La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p>La libertà personale è inviolabile.</p> <p>Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.</p> <p>In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.</p> <p>È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.</p> <p>La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>Il domicilio è inviolabile.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>Il domicilio è inviolabile.</p>

<p>Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.</p> <p>Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.</p>	<p>Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.</p> <p>Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.</p> <p>La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.</p> <p>La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.</p> <p>Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.</p> <p>Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.</p> <p>Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.</p> <p>Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.</p> <p>Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.</p> <p>Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.</p> <p>Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.</p> <p>Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.</p> <p>Gli Stati federati stabiliscono le modalità di promozione e finanziamento delle associazioni meritevoli.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p>Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p>Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p>Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.</p> <p>La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.</p> <p>Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p>Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.</p> <p>La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.</p> <p>Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei</p>

<p>responsabili.</p> <p>In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.</p> <p>La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.</p> <p>Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.</p>	<p>responsabili.</p> <p>In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.</p> <p>La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.</p> <p>Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p>Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p>Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p>Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.</p> <p>La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.</p> <p>Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p>Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.</p> <p>La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.</p> <p>Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.</p> <p>La legge assicura la piena tutela alle vittime dei</p>

<p>La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.</p>	<p>reati.</p> <p>La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p>Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.</p> <p>Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.</p> <p>Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p>Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.</p> <p>Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.</p> <p>Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p>L'estradiçione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.</p> <p>Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p>L'estradiçione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.</p> <p>Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p>La responsabilità penale è personale.</p> <p>L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.</p> <p>Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.</p> <p>Non è ammessa la pena di morte.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p>La responsabilità penale è personale.</p> <p>L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.</p> <p>Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.</p> <p>Non è ammessa la pena di morte.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p>I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p>I funzionari e i dipendenti federali, statali e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi</p>

responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.	la responsabilità civile si estende alla Federazione, agli Stati e agli enti pubblici.
Titolo II Rapporti etico-sociali	Titolo II Rapporti etico-sociali
Art. 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.	Art. 29 La Repubblica federale riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30 È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.	Art. 30 È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.	Art. 31 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32	Art. 32

<p>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.</p> <p>Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.</p>	<p>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.</p> <p>Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p>L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.</p> <p>La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.</p> <p>Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.</p> <p>La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.</p> <p>È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.</p> <p>Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p>L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.</p> <p>La Repubblica federale detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole per tutti gli ordini e gradi d'intesa con i singoli Stati.</p> <p>Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per la finanza pubblica.</p> <p>La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.</p> <p>È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.</p> <p>Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34</p> <p>La scuola è aperta a tutti.</p> <p>L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.</p> <p>I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34</p> <p>La scuola è aperta a tutti.</p> <p>L'istruzione inferiore, impartita per almeno dieci anni, è obbligatoria e gratuita.</p> <p>I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.</p>

<p>La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.</p>	<p>La Federazione e gli Stati federati rendono effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.</p>
<p style="text-align: center;">Titolo III</p> <p style="text-align: center;">Rapporti economici</p>	<p style="text-align: center;">Titolo III</p> <p style="text-align: center;">Rapporti economici</p>
<p style="text-align: center;">Art. 35</p> <p>La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.</p> <p>Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.</p> <p>Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.</p> <p>Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35</p> <p>La Federazione e gli Stati tutelano il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.</p> <p>Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.</p> <p>Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.</p> <p>Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 36</p> <p>Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.</p> <p>La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.</p> <p>Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinziarvi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36</p> <p>Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.</p> <p>La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.</p> <p>Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinziarvi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 37</p> <p>La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37</p> <p>La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale</p>

<p>funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.</p> <p>La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.</p> <p>La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.</p>	<p>funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.</p> <p>La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.</p> <p>La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 38</p> <p>Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.</p> <p>I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.</p> <p>Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.</p> <p>Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.</p> <p>L'assistenza privata è libera.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 38</p> <p>Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.</p> <p>I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.</p> <p>Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.</p> <p>Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.</p> <p>L'assistenza privata è libera.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 39</p> <p>L'organizzazione sindacale è libera.</p> <p>Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.</p> <p>È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.</p> <p>I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39</p> <p>L'organizzazione sindacale è libera.</p> <p>Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.</p> <p>È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.</p> <p>I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.</p> <p>I bilanci dei sindacati devono essere pubblici.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p>Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p>Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 41</p> <p>L'iniziativa economica privata è libera.</p> <p>Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.</p> <p>La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 41</p> <p>L'iniziativa economica privata è libera.</p> <p>Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.</p> <p>La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.</p> <p>La Federazione promuove, anche attraverso le proprie sedi di rappresentanza diplomatica, l'attività delle imprese italiane che operano all'estero.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 42</p> <p>La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.</p> <p>La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.</p> <p>La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.</p> <p>La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 42</p> <p>La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono alla Federazione, agli Stati, ad enti o a privati.</p> <p>La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.</p> <p>La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.</p> <p>La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti della Federazione e degli Stati sulle eredità.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 43</p> <p>A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad</p>	<p style="text-align: center;">Art. 43</p> <p>A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, alla</p>

<p>enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.</p>	<p>Federazione, agli Stati, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p>Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.</p> <p>La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p>Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.</p> <p>La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 45</p> <p>La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.</p> <p>La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 45</p> <p>La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.</p> <p>La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 46</p> <p>Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 46</p> <p>Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 47</p> <p>La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.</p> <p>Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47</p> <p>La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.</p> <p>Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta</p>

coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.	coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Titolo IV Rapporti politici	Titolo IV Rapporti politici
Art. 48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.	Art. 48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione del Senato federale , alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49 Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.	Art. 49 Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50 Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.	Art. 50 Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51 Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari	Art. 51 Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari

<p>opportunità tra donne e uomini.</p> <p>La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.</p> <p>Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.</p>	<p>opportunità tra donne e uomini.</p> <p>La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.</p> <p>Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 52</p> <p>La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.</p> <p>Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.</p> <p>L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 52</p> <p>La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.</p> <p>Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.</p> <p>L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 53</p> <p>Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.</p> <p>Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 53</p> <p>Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.</p> <p>Il sistema tributario è strutturato a livello federale, statale e comunale ed è informato a criteri di progressività.</p> <p>I redditi percepiti non possono essere sottoposti a tassazione in misura superiore al 10 per cento a livello federale, al 15 per cento a livello statale e al 5 per cento a livello comunale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 54</p> <p>Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.</p> <p>I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 54</p> <p>Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.</p> <p>I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.</p>

<p style="text-align: center;">PARTE SECONDA</p> <p style="text-align: center;">Ordinamento della Repubblica</p>	<p style="text-align: center;">PARTE SECONDA</p> <p style="text-align: center;">Ordinamento della Repubblica</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">Il Parlamento</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">Il Parlamento federale</p>
<p style="text-align: center;">Sezione I</p> <p style="text-align: center;">Le Camere.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione I</p> <p style="text-align: center;">Le Camere.</p>
<p>55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p> <p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>	<p>55. Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato federale.</p> <p>Il Parlamento federale si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>
<p>56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.</p> <p>Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p>56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.</p> <p>Il numero dei deputati è di quattrocento.</p> <p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>
<p>57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p> <p>Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>	<p>57. Il Senato federale è eletto su base statale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. In ogni Stato, i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo Parlamento, con sistema elettorale definito con legge statale.</p> <p>Il numero dei senatori è di duecentoventi, venti dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>

<p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.</p>	<p>Nessuno Stato può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi fra gli Stati, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione degli Stati, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.</p>
<p>58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.</p> <p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.</p>	<p>58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.</p> <p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.</p>
<p>59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p> <p>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</p>	<p>59. [Abrogato]</p>
<p>60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.</p> <p>La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>	<p>60. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.</p> <p>I senatori eletti in ciascuno Stato rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori del medesimo Stato.</p> <p>La durata della Camera dei deputati e di ciascun Parlamento statale non può essere prorogata se non per legge federale e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Parlamento statale è prorogato anche il mandato dei rispettivi senatori in carica.</p>
<p>61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.</p> <p>Finché non siano riunite le nuove Camere sono</p>	<p>61. Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.</p> <p>Finché non sia riunita la nuova Camera sono</p>

prorogati i poteri delle precedenti.	prorogati i poteri della precedente.
<p>62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p> <p>Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.</p>	<p>62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p> <p>Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o di un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.</p>
<p>63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.</p> <p>Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p>	<p>63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.</p> <p>Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p>
<p>64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p> <p>Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p> <p>I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p>	<p>64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p> <p>Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento a Camere riunite non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p> <p>I membri del Governo federale, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p> <p>I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze.</p>
<p>65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore.</p>	<p>65. La legge federale determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di senatore sono determinati con legge statale.</p>

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.	Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.	66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.	67. Ogni membro del Parlamento federale rappresenta la Federazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analogha autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.	68. I membri del Parlamento federale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento federale può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analogha autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento federale ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.	69. I membri del Parlamento federale ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II La formazione delle leggi.	Sezione II La formazione delle leggi federali.
70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.	71. L'iniziativa delle leggi appartiene a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

<p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.</p>	<p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.</p>
<p>72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p> <p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>	<p>72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p> <p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>
<p>73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.</p> <p>Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p>	<p>73. Le leggi sono promulgate dal Presidente federale entro un mese dall'approvazione.</p> <p>Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p>
<p>74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p>	<p>74. Il Presidente federale, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p>

<p>Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.</p>	<p>Se le Camere approvano, ciascuna deliberando a maggioranza dei tre quinti dei componenti, la legge rinviata per una nuova deliberazione, questa deve essere promulgata.</p>
<p>75. È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p> <p>Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.</p> <p>Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.</p> <p>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>La legge determina le modalità di attuazione del referendum.</p>	<p>75. È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge federale o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Parlamenti statali.</p> <p>Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.</p> <p>Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.</p> <p>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>La legge federale determina le modalità di attuazione del referendum.</p>
<p>76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.</p>	<p>76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo federale se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.</p>
<p>77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.</p> <p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p>	<p>77. Il Governo federale non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo federale adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.</p> <p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p>

<p>78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.</p>	<p>78. La Camera di deputati e il Senato federale deliberano con legge, approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera, lo stato di guerra e conferiscono al Governo federale i poteri necessari.</p>
<p>79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p>La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.</p> <p>In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p>	<p>79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p>La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.</p> <p>In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p>
<p>80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>	<p>80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>
<p>81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.</p> <p>Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.</p> <p>Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.</p> <p>Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p> <p>L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme</p>	<p>81. La Federazione assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.</p> <p>Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.</p> <p>Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.</p> <p>Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo federale.</p> <p>L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme</p>

<p>fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.</p>	<p>fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.</p>
<p>82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p> <p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.</p>	<p>82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p> <p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">Il Presidente della Repubblica</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">Il Presidente federale</p>
<p>83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p> <p>All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.</p> <p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</p>	<p>83. Il Presidente federale e il Vicepresidente sono eletti a suffragio universale e diretto. I candidati alla rispettiva carica si presentano all'elezione in collegamento tra loro.</p> <p>L'elezione del Presidente ha luogo con sistema maggioritario ed eventuale turno di ballottaggio.</p> <p>Al primo turno, è eletto Presidente il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi.</p> <p>Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al terzo comma, il quattordicesimo giorno successivo si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito al primo turno il maggior numero dei voti validamente espressi. Al ballottaggio, è eletto Presidente il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>Contestualmente all'elezione del Presidente, è eletto Vicepresidente il candidato a questi collegato.</p>

	<p>Il procedimento di elezione del Presidente federale e del Vicepresidente è stabilito con legge federale approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.</p>
<p>84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.</p> <p>L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.</p> <p>L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.</p>	<p>84. Può essere eletto Presidente federale ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici.</p> <p>L'ufficio di Presidente federale è incompatibile con qualsiasi altra carica.</p> <p>L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge federale.</p> <p>I requisiti per l'elezione alla carica di Vicepresidente e il regime di incompatibilità sono quelli previsti per il Presidente.</p>
<p>85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p> <p>Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p> <p>Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>	<p>85. Il Presidente federale e il Vicepresidente sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili una sola volta.</p> <p>Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente e del Vicepresidente, il Presidente della Camera dei deputati indice le elezioni, che hanno luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.</p>
<p>86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.</p> <p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.</p>	<p>86. Le funzioni del Presidente federale, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vicepresidente.</p> <p>In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente federale, il Vicepresidente ne esercita le funzioni sino alla scadenza del mandato del Presidente cessato.</p> <p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Vicepresidente che esercita le funzioni del Presidente, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente federale e del nuovo Vicepresidente, che ha luogo entro i</p>

	successivi sessanta giorni.
<p>87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.</p> <p>Può inviare messaggi alle Camere.</p> <p>Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.</p> <p>Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.</p> <p>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p> <p>Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p> <p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.</p> <p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.</p> <p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.</p> <p>Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>Può concedere grazia e commutare le pene.</p> <p>Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>	<p>87. Il Presidente federale è il capo della Federazione e rappresenta l'unità federale.</p> <p>Può inviare messaggi alle Camere.</p> <p>Indice le elezioni della Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.</p> <p>Promulga le leggi federali ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p> <p>Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p> <p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari federali.</p> <p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.</p> <p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.</p> <p>Può concedere grazia e commutare le pene.</p> <p>Conferisce le onorificenze della Federazione.</p>
<p>88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p> <p>Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>	88. [abrogato]
<p>89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.</p> <p>Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri</p>	89. [abrogato]

<p>indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>	
<p>90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.</p> <p>In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.</p>	<p>90. Il Presidente federale e il Vicepresidente, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, sono giudicati dalla Corte costituzionale, previa messa in stato di accusa deliberata dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.</p>
<p>91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.</p>	<p>91. Il Presidente federale, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica federale e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">Il Governo</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">Il Governo federale</p>
<p style="text-align: center;">Sezione I</p> <p style="text-align: center;">Il Consiglio dei ministri.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione I</p> <p style="text-align: center;">Il Presidente federale e i ministri.</p>
<p>92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.</p> <p>Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.</p>	<p>92. Il Governo federale è composto del Presidente federale e dei Ministri.</p> <p>Il Presidente federale nomina e revoca i Ministri.</p>
<p>93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p>	<p>93. Prima di assumere le funzioni, i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente federale.</p>
<p>94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.</p> <p>Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p>	<p>94. [abrogato].</p>

<p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.</p> <p>Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p> <p>La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>	
<p>95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.</p> <p>I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.</p> <p>La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.</p>	<p>95. Il Presidente federale dirige la politica generale del Governo federale e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.</p> <p>I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri.</p> <p>La legge federale provvede all'ordinamento della Presidenza federale e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.</p> <p>Il Presidente federale e i Ministri nominano e revocano i dirigenti apicali.</p>
<p>96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p>96. I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione II</p> <p style="text-align: center;">La Pubblica Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II</p> <p style="text-align: center;">La Pubblica Amministrazione.</p>
<p>97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.</p> <p>I pubblici uffici sono organizzati secondo</p>	<p>97. Le pubbliche amministrazioni assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.</p> <p>I pubblici uffici sono organizzati secondo</p>

<p>disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.</p> <p>Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p> <p>Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p>	<p>disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.</p> <p>Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p> <p>Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p> <p>La retribuzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è determinata in base al merito. L'avanzamento della carriera avviene soltanto per merito e per obiettivi.</p>
<p>98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.</p> <p>Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.</p> <p>Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.</p>	<p>98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Federazione.</p> <p>Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.</p> <p>La legge federale stabilisce limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione III</p> <p style="text-align: center;">Gli organi ausiliari.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione III</p> <p style="text-align: center;">Gli organi ausiliari.</p>
<p>99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.</p> <p>È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.</p> <p>Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.</p>	<p>99. [Abrogato].</p>

<p>100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.</p> <p>La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p>	<p>100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.</p> <p>La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo federale, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio federale. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge federale, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui la Federazione contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.</p> <p>La legge federale assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo federale.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">La Magistratura</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">L'ordine giudiziario</p>
<p style="text-align: center;">Sezione I</p> <p style="text-align: center;">Ordinamento giurisdizionale.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione I</p> <p style="text-align: center;">Ordinamento dei magistrati.</p>
<p>101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.</p> <p>I giudici sono soggetti soltanto alla legge.</p>	<p>101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.</p> <p>I giudici sono soggetti soltanto alla legge.</p>
<p>102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, assunti a seguito di concorso pubblico, elezione o nomina onoraria, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.</p>
<p>103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela</p>	<p>103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela</p>

<p>nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.</p> <p>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.</p> <p>I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.</p>	<p>nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.</p> <p>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.</p> <p>I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.</p>
<p>104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p>Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>	<p>104. L'ordine giudiziario è costituito dalla magistratura giudicante e dalla magistratura requirente ed è autonomo e indipendente da ogni potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è composto dal primo Presidente della Corte di cassazione, che ne fa parte di diritto, e da un numero di componenti definito con legge federale. I componenti non di diritto sono individuati per due terzi tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge federale e per un terzo mediante sorteggio da un elenco di cittadini, scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento federale compila ogni quattro anni secondo modalità definite dalla legge federale. Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i componenti estratti a sorte. I membri non di diritto del Consiglio durano in carica quattro anni. Una volta cessati dalla carica, non possono essere immediatamente preposti alla medesima. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento federale, di un Parlamento statale, di un consiglio comunale o di un ente di diritto pubblico.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura requirente è composto dal Procuratore generale della Corte di cassazione, che ne fa parte di diritto, e da un numero di componenti definito con legge federale. I componenti non di diritto sono individuati per metà tra i pubblici ministeri ordinari con le modalità stabilite dalla legge federale e per metà mediante sorteggio da un elenco di cittadini, scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento federale compila ogni quattro anni secondo</p>

	<p>modalità definite dalla legge federale. Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i componenti estratti a sorte. I membri non di diritto del Consiglio durano in carica quattro anni. Una volta cessati dalla carica, non possono essere immediatamente preposti alla medesima. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento federale, di un Parlamento statale, di un consiglio comunale o di un ente di diritto pubblico.</p> <p>I magistrati facenti parte della magistratura giudicante e della magistratura requirente non possono svolgere attività politica.</p>
<p>105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p>	<p>105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati giudicanti. Altre competenze possono essere attribuite con legge costituzionale.</p> <p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati requirenti. Altre competenze possono essere attribuite con legge costituzionale.</p>
<p>106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.</p> <p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p>	<p>106. Le nomine dei magistrati giudicanti hanno luogo per concorso. Le nomine dei magistrati requirenti hanno luogo per concorso separato e per elezione popolare, secondo le modalità stabilite dalla legge federale.</p> <p>Le norme sull'ordinamento giudiziario possono prevedere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.</p> <p>Le norme sull'ordinamento giudiziario possono prevedere la nomina di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio, in tutti i gradi e per tutte le funzioni della magistratura giudicante.</p>

<p>107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.</p> <p>I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.</p> <p>Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p>	<p>107. I magistrati giudicanti e requirenti sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione rispettivamente del Consiglio superiore della magistratura giudicante o del Consiglio superiore della magistratura requirente, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.</p> <p>Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p>
<p>108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.</p>
<p>109. L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.</p>	<p>109. L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.</p>
<p>110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>	<p>110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>
<p>Sezione II</p> <p>Norme sulla giurisdizione.</p>	<p>Sezione II</p> <p>Norme sulla giurisdizione.</p>
<p>111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.</p> <p>Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole</p>	<p>111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.</p> <p>Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole</p>

<p>durata.</p> <p>Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p> <p>Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.</p> <p>La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.</p> <p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.</p> <p>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.</p> <p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p>	<p>durata.</p> <p>Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p> <p>Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.</p> <p>La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.</p> <p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.</p> <p>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.</p> <p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p>
<p>112. Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.</p> <p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</p>	<p>112. Il Pubblico ministero ha la facoltà di esercitare l'azione penale.</p> <p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</p>

<p>113. Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p> <p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p>	<p>113. Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p> <p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p> <p>I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti della pubblica amministrazione. La legge federale disciplina espressamente la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale. La responsabilità civile dei magistrati si estende alla Federazione.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">Le Regioni, le Province, i Comuni</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">Ordinamento federale della Repubblica</p>
<p>114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>	<p>114. La Repubblica federale è costituita dai Comuni, dagli Stati e dalla Federazione.</p> <p>Gli Stati dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo la Costituzione e i rispettivi statuti. Le medesime forme e condizioni di autonomia sono attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano, istituite nel Trentino-Alto Adige/Südtirol.</p> <p>I Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della Federazione. La legge federale ne disciplina l'ordinamento, conferendo adeguate forme di autonomia.</p>
<p>115. [abrogato].</p>	<p>115. [abrogato].</p>
<p>116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle</p>	<p>116. [Abrogato].</p>

<p>d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p> <p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p>	
<p>117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p> <p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;</p>	<p>117. La potestà legislativa è esercitata dalla Federazione e dagli Stati nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.</p> <p>La Federazione ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali della Federazione; rapporti della Federazione con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza federale; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile federale; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi federali e relative leggi elettorali;</p>

<p>referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;</p> <p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione;</p> <p>o) previdenza sociale;</p> <p>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p> <p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza</p>	<p>referendum federali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa federale e degli enti pubblici federali;</p> <p>h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p>i) giurisdizione e norme processuali di livello federale; ordinamento civile e penale di livello federale; giustizia amministrativa federale;</p> <p>l) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio federale;</p> <p>m) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni;</p> <p>n) dogane, protezione dei confini federali e profilassi internazionale;</p> <p>o) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione federale, statale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>p) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.</p>
---	--

complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può

Spetta agli Stati la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione federale.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, possono essere attribuite agli Stati secondo le disposizioni dei rispettivi statuti.

Gli Stati, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi **dell'Unione europea** e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da **legge federale**, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta **alla Federazione** nelle materie di legislazione **federale**, salva delega **agli Stati**. La potestà regolamentare spetta **agli Stati** in ogni altra materia. **I Comuni** hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le **leggi statali** rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La **legge statale** ratifica le intese **dello Stato con altri Stati federati** per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di **loro** competenza **gli Stati possono**

<p>concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>	<p>concludere accordi con Stati esteri e intese con enti territoriali interni ad altro Stato estero, nei casi e con le forme disciplinati da leggi federali.</p>
<p>118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p> <p>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>	<p>118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite agli Stati e alla Federazione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge federale o statale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge federale disciplina forme di coordinamento fra Federazione e Stati nella materia dell'immigrazione.</p> <p>Federazione, Stati e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>
<p>119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p>	<p>119. I Comuni e gli Stati hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I Comuni e gli Stati hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge federale istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. L'assegnazione di fondi per finalità perequative è subordinata al commissariamento dell'ente territoriale e alla predisposizione di un piano di sviluppo del territorio.</p>

<p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>	<p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni e agli Stati di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, la Federazione destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni e Stati.</p> <p>I Comuni e gli Stati hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge federale. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuno Stato sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia della Federazione sui prestiti dagli stessi contratti.</p>
<p>120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p>120. Uno Stato non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra gli altri Stati, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra gli Stati, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio federale.</p> <p>Il Governo federale può sostituirsi a organi degli Stati e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa dell'Unione europea oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge federale definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p> <p>Nel caso in cui la Federazione venga meno al rispetto di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da obblighi internazionali per responsabilità di uno o più Stati, essa si rivale</p>

	<p>sullo Stato o sugli Stati responsabili fino alla metà dell'eventuale onere.</p>
<p>121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p> <p>La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p>	<p>121. Sono organi statali: il Parlamento, il Governo e il Governatore.</p> <p>Il Parlamento esercita le potestà legislative attribuite allo Stato e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi federali. Può fare proposte di legge al Parlamento federale.</p> <p>Il Governo è l'organo esecutivo degli Stati.</p> <p>Il Governatore rappresenta lo Stato; dirige la politica governativa e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti statali; dirige le funzioni amministrative delegate dalla Federazione, conformandosi alle istruzioni del Governo federale.</p>
<p>122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p>	<p>122.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Parlamento o Governo statali e ad una delle Camere del Parlamento federale, ad un altro Parlamento o Governo statali, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Parlamento statale elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I parlamentari statali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p>
<p>123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di</p>	<p>123. Ciascuno Stato ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina le condizioni di autonomia, la forma di governo e i</p>

<p>organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.</p> <p>Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.</p> <p>Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.</p>	<p>principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi dello Stato e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti statali.</p> <p>Lo statuto è approvato e modificato dal Parlamento dello Stato a maggioranza assoluta dei componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo federale può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto.</p> <p>Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori dello Stato o un quinto dei componenti il Parlamento statale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>In ogni Stato, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra lo Stato e gli enti locali.</p>
<p>124. [abrogato].</p>	<p>124. [abrogato].</p>
<p>125. [Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale].</p> <p>Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.</p>	<p>125. [Abrogato].</p>
<p>126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente</p>	<p>126. [Abrogato].</p>

<p>della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>	
<p>127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.</p>	<p>127. Il Governo federale, quando ritenga che una legge statale ecceda la competenza dello Stato, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>Lo Stato, quando ritenga che una legge federale o un atto avente valore di legge federale o una legge di un altro Stato ledano la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.</p>
<p>128. [abrogato].</p>	<p>128. [abrogato].</p>
<p>129. [abrogato].</p>	<p>129. [abrogato].</p>
<p>130. [abrogato].</p>	<p>130. [abrogato].</p>

<p>131. Sono costituite le seguenti Regioni:</p> <p>Piemonte;</p> <p>Valle d'Aosta;</p> <p>Lombardia;</p> <p>Trentino-Alto Adige;</p> <p>Veneto;</p> <p>Friuli-Venezia Giulia;</p> <p>Liguria;</p> <p>Emilia-Romagna;</p> <p>Toscana;</p> <p>Umbria;</p> <p>Marche;</p> <p>Lazio;</p> <p>Abruzzi;</p> <p>Molise;</p> <p>Campania;</p> <p>Puglia;</p> <p>Basilicata;</p> <p>Calabria;</p> <p>Sicilia;</p> <p>Sardegna.</p>	<p>131. La Federazione è composta dai seguenti Stati:</p> <p>Piemonte;</p> <p>Valle d'Aosta;</p> <p>Lombardia;</p> <p>Trentino-Alto Adige;</p> <p>Veneto;</p> <p>Friuli-Venezia Giulia;</p> <p>Liguria;</p> <p>Emilia-Romagna;</p> <p>Toscana;</p> <p>Umbria;</p> <p>Marche;</p> <p>Lazio;</p> <p>Abruzzi;</p> <p>Molise;</p> <p>Campania;</p> <p>Puglia;</p> <p>Basilicata;</p> <p>Calabria;</p> <p>Sicilia;</p> <p>Sardegna.</p>
<p>132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni</p>	<p>132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Parlamenti statali, disporre la fusione di Stati esistenti o la creazione di nuovi Stati con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni</p>

<p>stesse.</p> <p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.</p>	<p>stesse.</p> <p>Si può con legge costituzionale, approvata in seconda deliberazione con la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera, disporre la creazione di nuovi Stati o il mutamento delle circoscrizioni statali per l'incorporazione di territori o Stati esterni alla Federazione.</p> <p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge federale, sentiti i Parlamenti statali, consentire che i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da uno Stato ed aggregati ad un altro.</p>
<p>133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p> <p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>	<p>133.</p> <p>Lo Stato, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">Garanzie costituzionali</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">Garanzie costituzionali</p>
<p style="text-align: center;">Sezione I</p> <p style="text-align: center;">La Corte costituzionale.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione I</p> <p style="text-align: center;">La Corte costituzionale.</p>
<p>134. La Corte costituzionale giudica:</p> <p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p> <p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p>	<p>134. La Corte costituzionale giudica:</p> <p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, federali e statali; sui conflitti di attribuzione tra i poteri della Federazione e su quelli tra la Federazione e gli Stati, e tra gli Stati; sulle accuse promosse contro il Presidente federale e il Vicepresidente, a norma della Costituzione.</p>

<p>135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p>I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p> <p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p>	<p>135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici eletti per un terzo dalla Camera dei deputati, per un terzo dal Senato federale e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p>I Giudici della Corte costituzionale restano in carica per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente eletti.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p> <p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento federale, di un Parlamento statale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento federale compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p>
<p>136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.</p> <p>La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.</p>	<p>136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.</p> <p>La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Parlamenti statali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.</p>
<p>137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie</p>	<p>137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie</p>

<p>d'indipendenza dei giudici della Corte.</p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p> <p>Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.</p>	<p>d'indipendenza dei giudici della Corte.</p> <p>Con legge federale sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p> <p>Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione II</p> <p style="text-align: center;">Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II</p> <p style="text-align: center;">Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.</p>
<p>138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.</p> <p>Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.</p>	<p>138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.</p> <p>Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Parlamenti statali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.</p>
<p>139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.</p>	<p>139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.</p>







www.statiunitiditalia.it